



Ministero della Giustizia  
**COLLEGIO NAZIONALE  
PERITI AGRARI E  
PERITI AGRARI LAUREATI**

## **Brevi note sulla diversità di storia e competenze fra i Periti Agrari (diplomati di Istituti Tecnici) e Agrotecnici (diplomati di Istituti Professionali di Stato)**

I Periti Agrari sono stati riconosciuti nel 1929 col R.D. 25 novembre 1929, n. 2365

Nel 1968 è stata approvata la legge n. 434, riformata dalla legge 54, del 1991.

*“Il titolo di Perito Agrario, al fine dell’esercizio delle attività di cui all’art. 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il **diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all’esercizio della professione**”.*

Gli Istituti Tecnici Agrari sono circa 120 e hanno una storia plurisecolare.

**Il Primo Istituto Agrario, conosciuto storicamente, risale al 1834**, la Scuola Agraria “Meleto” situata nella provincia di Siena (Granducato di Toscana) fondata da Cosimo Ridolfi (che fu anche presidente dell’Accademia dei Georgofili), anche se altre scuole agrarie già operavano in altri regni italiani. Nel 1827 veniva fondata la scuola agraria, dall’Accademia Agraria in Pesaro, che dopo l’acquisto della villa Caprile ancor continua ancor oggi la sua missione educativa di formazione dei Periti Agrari.

Il primo documento che abbiamo recuperato che riporta: *“Periti Agrari di Professione”* risale al 1835. Una categoria, pertanto, parte integrante di una storia plurisecolare della nostra agricoltura e del nostro Paese.

Gli Agrotecnici vengono istituiti con la legge 6 giugno 1986, n. 251, riformata dalla legge 91 del 1991.

*“Il titolo di agrotecnico spetta a coloro che abbiano conseguito il **diploma di maturità professionale presso gli Istituti Professionali di Stato per l’agricoltura**”.*

Percorsi triennali che rilasciano un diploma di qualifica professionale che permette di proseguire gli studi (diploma) sino al quinquennio, che preparano certamente degli operatori e operai qualificati. La formazione professionale statale.

In particolare, la professione di Perito Agrario e Perito Agrario Laureato è molto simile a quella dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali dalla quale ci distingue giuridicamente un limite di esercizio. Per i Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, l’esercizio è limitato alle piccole e medie imprese. Piccole imprese che hanno meno di 50 dipendenti e un fatturato inferiore ai 10 milioni di Euro. Medie imprese che hanno meno di 250 dipendenti e un fatturato inferiore a 50 milioni di Euro.



Ministero della Giustizia  
**COLLEGIO NAZIONALE  
PERITI AGRARI E  
PERITI AGRARI LAUREATI**

Le rispettive competenze sono di seguito elencate

<b>PERITI AGRARI</b> <b>art 2, L. 434/1968 modificata dalla legge 54/1991</b>	<b>AGROTECNICI</b> <b>art 10, L. 91/1991</b>
<p>Attività professionale</p> <p>Formano oggetto della professione di perito agrario:</p> <p>a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;</p> <p><i>b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;</i></p> <p>c) la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;</p> <p>d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;</p>	<p>1. L'iscrizione all'albo degli Agrotecnici consente:</p> <p>a) la direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli;</p> <p>b) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;</p> <p>c) L'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari nonché le</p>



Ministero della Giustizia  
**COLLEGIO NAZIONALE  
PERITI AGRARI E  
PERITI AGRARI LAUREATI**

<p>e) <i>la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;</i></p> <p>f) <i>la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;</i></p> <p>g) <i>la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;</i></p> <p>h) <i>la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;</i></p> <p>i) <i>le rotazioni agrarie;</i></p> <p>l) <i>la curatela di aziende agrarie e zootecniche;</i></p> <p>m) <i>la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;</i></p> <p>n) <i>le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;</i></p> <p>o) <i>la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;</i></p> <p>p) <i>le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;</i></p> <p>q) <i>l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;</i></p> <p>r) <i>le attribuzioni derivanti da altre leggi;</i></p> <p>s) <i>l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di</i></p>	<p>opere di trasformazione e miglioramento fondiario; (*)</p> <p>d) <i>l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari (la stipula dei contratti è di competenza esclusiva delle Organizzazioni Professionali maggiormente rappresentative e dei Notai, legge 203/82);</i></p> <p>e) <i>la formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario;</i></p> <p>f) <i>la rilevazione dei dati statistici,</i></p> <p>g) <i>l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata;</i></p> <p>h) <i>la curatela di aziende agrarie e zootecniche;</i></p> <p>i) <i>la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane,</i></p> <p>l) <i>le attività connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici;</i></p>
---	---



Ministero della Giustizia  
**COLLEGIO NAZIONALE  
PERITI AGRARI E  
PERITI AGRARI LAUREATI**

regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni (Così sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 1991, n. 54)	m) l'assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati; n) le attribuzioni derivanti da altre leggi; o) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni.  Con l'approvazione del comma 151 della legge 4 agosto 2017 n. 124 agli Agrotecnici e Agrotecnici laureati è stata riconosciuta la competenza nel settore catastale, sia per ciò che attiene al catasto terreni che al catasto urbano.
--	--

La distinzione di competenze derivanti dalla profonda diversità dei titoli di studi:

Periti Agrari diplomati presso un Istituto Tecnico;

Agrotecnici diplomati presso un Istituto Professionale (*la Formazione Professionale di Stato – vedi titolo V°, art. 117 della Costituzione*),

può apparire limitata, fatto salvo che costantemente in Italia le cause che hanno determinato sentenze contrarie alle funzioni svolte dagli Agrotecnici e impugnate da Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, Dottori Agronomi e Dottori Forestali e Geometri e Geometri Laureati e Geometri e Geometri Laureati sono numerosissime, ma al di là delle sentenze e delle cause in essere ciò che caratterizza la distinzione fra le categorie è il principio che **chi non ha imparato non può trasmettere agli altri**.

Gli aspetti che maggiormente distinguono le due categorie sono in particolare le competenze in materia: **Estimativa e delle Costruzioni** dei Periti Agrari, **non riconosciute agli Agrotecnici**.

Va evidenziato che al di là di acquisizione giuridica di competenze, che non si acquisiscono nei percorsi scolastici, determina fenomeni di offerta intellettuale impreparata che si promuoverà sul mercato delle libere professioni inquinando la qualità delle prestazioni e determinando soluzioni inadeguate.

Vi è, inoltre, un elemento oggettivo facilmente rilevabile dai dati delle due Casse di Previdenza che di fronte ad un numero di iscritti attivi pari a:

**Periti Agrari circa 3.500** con un reddito medio netto pari a circa € 25.000,00. Con un numero di iscritti che dichiarano di percepire il reddito netto minimo (€ 6.000,00) pari a circa 900 in maggioranza esercenti una doppia attività (*dato rilevabile dall'agenzia delle entrate*) docenti ITP e docenti degli ITA, imprenditori agricoli, rappresentanti di commercio, dipendenti di Organizzazioni Professionali ecc. e contemporaneamente professionisti.

Agrotecnici circa 2.200,00 con un reddito medio netto pari a circa € 15.000,00. Con un numero di iscritti che dichiarano di percepire il reddito netto minimo pari a circa il 50 % (€ 6.000,00), centinaia di iscritti svolgono da anni attività senza aver comunicato d'essere in possesso di partita



Ministero della Giustizia  
**COLLEGIO NAZIONALE  
PERITI AGRARI E  
PERITI AGRARI LAUREATI**

partita IVA. Un numero significativo svolge attività di giardiniere, collaboratore CAA presso il CAA promosso e costituito con intervento diretto del Collegio, ovvero presso CAA di Organizzazioni Agricole.

Un numero non marginale di iscritti al Collegio degli Agrotecnici, e di conseguenza alla Cassa di Previdenza, hanno titolo di studio di Perito Agrario, e laureati magistrali (*oltre ai laureati triennali ai sensi del DPR 328/2001*). L'iscrizione al Collegio degli Agrotecnici da parte di categoria con più qualificata professionalità sembra essere scelta dai giovani per la facilità dell'Esame di Stato (*esame per titolo di istituto professionale*) e per una incessante pubblicità (*ritenuta dal nostro Collegio ingannevole e fuorviante*).

Periti Agrari e Agrotecnici hanno rispettivamente costituito la propria cassa di previdenza ai sensi del DPR 103/96 quali Gestioni Separate nell'ambito della Fondazione Enpaia. (*Gestione Separata Periti Agrari – Gestione Separata Agrotecnici. Due categorie, due Casse di Previdenza. I bilanci delle due Casse di previdenza sono verificabili in quanto pubblicati sul sito Enpaia.*

*La profonda diversità di versamenti annuali la si può registrare anche nei contributi integrativi (2%) che hanno favorito l'applicazione agli iscritti alla Cassa Periti Agrari di provvidenze straordinarie. La Gestione Separata Agrotecnici applica, attualmente, un contributo integrativo pari al 4%.*

*Due titoli di studio, due distinte categorie, due entità diverse e complementari, da non confondere e sovrapporre.*